

Determina

Num. **100** del **22/04/2026**

SERVIZIO AMMINISTRATIVO, PERSONALE, FINANZIARIO

Oggetto

SERVIZI DI CONDUZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DEI SISTEMI INFORMATICI DI RETE, DEL SERVER PRIMARIO E DELLE POSTAZIONI DI LAVORO - TRIENNIO 2026/2028.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Proposta num. 303 / 2026

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale



Via Tamburù, 10 - 41027 Pievepelago (MO)
C.F. 94164020367 - Part. IVA 03435780360
Telefono 0536 72134
protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it
<http://www.parchiemiliacentrale.it>

Responsabile del Servizio

RICORDATO che la Regione Emilia-Romagna con la Legge regionale 23/12/2011, n. 24 e s.m.i. ha disposto la riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000 attraverso la definizione di cinque macroaree territoriali, fra le quali la Macroarea per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, amministrata dall'omonimo Ente di gestione, comprendente territori situati nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;

CONSTATATO che il Comitato Esecutivo dell'Ente con propria deliberazione n. 42 del 29/06/2023 ha provveduto alla nomina del Direttore nella persona dell' Arch. Valerio Fioravanti;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 425 del 16/12/2025 avente per oggetto "*Conferimento incarichi di Elevata Qualificazione anno 2026*" a decorrere dal 01/01/2026 sino al 31/12/2026;

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni di Comitato Esecutivo:

- n. 2 del 22/01/2026, avente per oggetto "*Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028. Approvazione*";
- n. 3 del 22/01/2026, avente per oggetto "*Approvazione bilancio di previsione armonizzato 2026-2028 e documenti allegati*";
- n. 4 del 22/01/2026, avente per oggetto "*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028*";
- n. 8 del 02/02/2026, avente per oggetto "*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 - Ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021*"

PREMESSO CHE:

- Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e tecnico-operative l'Ente ha in servizio svariate unità di personale prevalentemente con funzioni d'ufficio, ma anche legate ad attività esterne per i servizi di vigilanza e di natura tecnica;
- Per la gestione complessiva delle proprie attività l'Ente di avvale di strumentazioni informatiche e software caratterizzate da vari gradi di complessità strutturale, a partire dal semplice PC Client fino al server primario, installato nella sede operativa di Pievepelago, dai software di tipo office ai data-base strutturati per la contabilità il protocollo, gli atti, il patrimonio, la trasparenza, etc.
- Al momento del presente atto il complesso strumentale della strutturazione informatica dell'Ente è composta dal server primario e dalle postazioni di lavoro fisse (pc client) e mobili (notebook, tablet) e relativi accessori di rete suddivisi nelle varie sedi dell'Ente;

CONSIDERATO CHE:

- L'Ente ha da tempo esternalizzato il servizio in cloud di posta elettronica ordinaria attraverso l'utilizzo della piattaforma Zimbra con accesso tramite browser internet e in alcuni casi (sedi operative di Pievepelago e Guiglia) tramite utilizzo di software residente sul pc client (Thunderbird), mentre un solo utente utilizza il software Microsoft Outlook per la gestione della posta elettronica; non è presente pertanto un server o una macchina virtuale per la gestione e l'archiviazione della posta elettronica.
- Oltre ai software gestionali sopra richiamati, l'Ente utilizza software originali e regolarmente licenziati ad uso ufficio (Office365, Libre Office Suite), ad uso elaborazione grafica (Adobe Creative Suite 5.5, Draftsight), ad uso cartografico (ArcGIS, Qgis) e ad uso videoconferencing (Zoom).
- La connettività di rete è garantita con contratti specifici di fornitura con Lepida scpa per le sedi di Modena e Rubiera, con fibra ottica, e a Pievepelago, con ponte radio; per ciascuna sede sono stati assegnati degli indirizzi IP statici. Nella sede di Guiglia, attualmente non

coperta dai servizi di Lepida, è attivo un contratto di fornitura in appalto di una connettività mediante ADSL (Banda di picco download: 30 - Banda minima garantita download [mcr]: 50% - Banda di picco upload: 3)

- In tutte le sedi dell'Ente è presente la medesima rete wifi protetta da password e gestita da apparati connessi con il server e i relativi sistemi di firewalling per garantire un maggior livello di sicurezza.

CONSTATATO che negli ultimi anni l'Ente ha implementato gradualmente le unità di personale, e che pertanto si è resa necessaria una revisione e un'implementazione delle strumentazioni in dotazione ai dipendenti, con la previsione di arrivare ad un assetto complessivo di 16 PC client, 2 workstation, 20 notebook, 6 tablet, 1 video monitor suddivisi fra le varie sedi dell'Ente;

CONSIDERATO CHE:

- Da quanto sopra evidenziato è evidente che l'Ente ha impostato nel tempo un sistema informatico complesso e articolato che si è affiancato ad una crescita sia in termini di operatività, capacità progettuale e gestionale su un territorio ampio e caratterizzato da ambiti geografici assai variabili;
- L'Ente non dispone di personale sufficientemente qualificato e formato per la conduzione dell'infrastruttura dei sistemi informatici di rete, del server primario e delle postazioni di lavoro, oltre che per assolvere a importanti ruoli quali l'amministratore di rete e di sistema, figure cardine nel processo legato alla sicurezza informatica;

DATO ATTO:

- che per tali servizi è necessario pertanto rivolgersi ad un soggetto professionale afferente all'area tecnica con competenze idonee per poter soddisfare tutte le esigenze gestionali e collaterali;
- il servizio dovrà essere espletato da una ditta in grado di garantire totale efficienza nel reclutamento delle figure richieste e nella gestione del rapporto di lavoro delle stesse;
- la ditta deve risultare perfettamente idonea, organizzata ed attrezzata per la gestione del servizio con strumenti di elevata qualificazione;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 1, comma 449 della legge 296/2006 nel testo vigente, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, diverse dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, possano ricorrere alle convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. e alle convenzioni regionali stipulate da centrali di committenza regionali, ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- l'art. 1, comma 450, secondo periodo, della legge 296/2006 nel testo vigente, dispone che le pubbliche amministrazioni, diverse dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- per lo svolgimento dei servizi di cui sopra è possibile ricorrere allo strumento di acquisizione di beni del portale telematico Sater dell'Agenzia Intercent-ER della Regione Emilia-Romagna

CONSIDERATO che l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 stabilisce per gli affidamenti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

PRESO ATTO CHE:

- il servizio da appaltare consiste nel servizio di conduzione dell'infrastruttura dei sistemi informatici di rete, del server primario e delle postazioni di lavoro - triennio 2026/2028;
- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, si possa procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 1, comma 449 della legge 296/2006 nel testo vigente, prevede che le amministrazioni pubbliche all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, diverse dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, possano ricorrere alle convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. e alle convenzioni regionali stipulate da centrali di committenza regionali, ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- l'art. 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone che le pubbliche amministrazioni, diverse dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VALUTATO che per l'esecuzione dei servizi sopra specificati si stima un costo complessivo per l'Ente di € 21.000,00 lordi oltre l'onere Iva, soggetti a ribasso, calcolato a corpo sulla base della tipologia ed entità dei servizi da prestarsi nell'arco del triennio 2026/2028;

CONSIDERATO che, nel caso in cui si renda necessario, l'Ente si riserva la facoltà di procedere con un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTI gli articoli 17, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. in base ai quali la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a) il fine che si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente;

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	servizi di conduzione dell'infrastruttura dei sistemi informatici di rete, del server primario e delle postazioni di lavoro - triennio 2026/2028
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	Servizi sistemistici di assistenza informatica per conduzione infrastruttura hardware (server, pc client, notebook, tablet).
	FORMA DEL CONTRATTO:	ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta

CLAUSOLE
ESSENZIALI:

elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

1. Il contratto avrà durata di triennale per il periodo 2026/2028. Per l'espletamento all'appaltatore viene data la possibilità di accesso ai locali, alle strutture, ai materiali, alle attrezzature ed alla documentazione tecnica ed amministrativa dell'Ente. L'appaltatore potrà svolgere l'incarico in oggetto avvalendosi allo scopo di altri professionisti e/o soggetti che non si trovino in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi derivanti dall'essere, nel contempo, consulenti e/o collaboratori dell'Ente.

2. Il servizio comprende le attività volte a garantire l'assistenza "ON SITE" da parte di personale tecnico specializzato per l'erogazione delle seguenti funzionalità:

- Assistenza hardware & software - GENERALE & PDL
- Assistenza hardware & software - SERVER & BACK-UP
- Assistenza hardware & software - ALTRI APPARATI
- Assistenza sistemistica telefonica e/o in teleassistenza - PDL
- Teleassistenza sistemistica - SERVER DI RETE
- Operazioni di prima diagnosi e di collaborazione attiva da parte dell'Ente Amministratore di sistema e di rete (System & Net Administrator)

3. L'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 119, del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di procedura non è ammesso il sub-appalto. In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è prevista una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) per ogni giornata successiva alle date di scadenza concordate di volta in volta tra le Parti previste per la conclusione delle attività manutentive, calcolato sull'importo del contratto al netto dell'IVA di legge, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del

maggior danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, l'Ente potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

In ordine al punto c): CRITERIO DI SELEZIONE:

Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 del d.lgs. 36/2023.

ATTESO che, anche ai fini della razionalizzare della tempistica particolarmente stringente, sentita la proposta del Responsabile del procedimento, si individua quale operatore economico a cui affidare il servizio di che trattasi, la Ditta **PC Line di Ponsi Giovanni Francesco & C. snc** | Via Giardini Sud 184 - 40126 Pavullo nel Frignano (MO) | Cod. Fisc. & Part. IVA 01796680369 che è in possesso delle caratteristiche tecnico-esperienziali e dei requisiti generali e specifici necessari alla fornitura del servizio in oggetto;

RAVVISATO che la Ditta **PC Line di Ponsi Giovanni Francesco & C. snc** è da anni operativa nel settore della conduzione delle infrastrutture informatiche, garantendo quindi alti standard di comprovata esperienza professionale e di conoscenza del territorio su cui è operativo l'Ente;

RITENUTO sulla base di quanto sopra esposto di procedere ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'affidamento del servizio per la realizzazione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, dell'importo complessivo a base d'asta di € 21.000,00 oltre all'onere IVA, soggetti a ribasso, tramite affidamento diretto sul portale Sater dell'Agenzia Intercent-ER della Regione Emilia-Romagna alla Ditta **PC Line di Ponsi Giovanni Francesco & C. snc** | Via Giardini Sud 184 - 40126 Pavullo nel Frignano (MO) | Cod. Fisc. & Part. IVA 01796680369;

VERIFICATO che sul Bilancio 2026-2028, annualità 2026, 2027, 2028 è prevista l'entità economica necessaria per la copertura delle spese derivanti da quanto sopra evidenziato;

DATO ATTO che il codice CIG riferito all'esecuzione del servizio in argomento verrà rilasciato dal portale telematico Sater dell'Agenzia Intercent-ER della Regione Emilia-Romagna in fase di avvio della procedura stessa;

VISTO allo scopo il Disciplinare tecnico-economico (Allegato 1) e gli ulteriori allegati - documentazione amministrativa e privacy - ad integrazione e completamento della procedura di che trattasi;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 107, 183 et 191;

VISTO il D.Lgs 163/2006 e s.m.i, il D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i, la legge 136/2010 e s.m.i e le determinazioni dell'Autorità di Vigilanza n°8/2010, n°10/2010 et 4/2011 e s.m.i;

VISTE le L.R. dell'Emilia-Romagna 6/2005 e s.m.i, 24/2011 e s.m.i et 13/2015 e s.m.i;

DATO ATTO che :

- il Responsabile del SERVIZIO AMMINISTRATIVO, PERSONALE, FINANZIARIO è GALLI ALESSANDRA che agisce in qualità di responsabile del procedimento ai sensi della normativa in materia e in riferimento a quanto stabilito dagli atti di indirizzo e programmazione tecnica, economica e finanziaria dell'Ente,
- non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Servizio,
- si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679 il responsabile del procedimento svolgerà anche il

ruolo di referente dell'Ente incaricato di ricevere ed inviare le comunicazioni ed operare in qualità di coordinatore delle attività nei confronti dei soggetti interni coinvolti.

RITENUTO di provvedere in merito.

PER quanto precede,

determina

- 1) DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI PROCEDERE per le motivazioni riportate in premessa ed ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, all'affidamento del servizio di conduzione dell'infrastruttura dei sistemi informatici di rete, del server primario e delle postazioni di lavoro - triennio 2026/2028 per un importo complessivo a base d'asta di €21.000,00 oltre all'onere IVA, soggetti a ribasso, tramite affidamento diretto sul portale telematico Sater dell'Agenzia Intercent-ER della Regione Emilia-Romagna alla Ditta **PC Line di Ponsi Giovanni Francesco & C. snc** | Via Giardini Sud 184 - 40126 Pavullo nel Frignano (MO) | Cod. Fisc. & Part. IVA 01796680369;
- 3) DI APPROVARE lo schema di Disciplinare tecnico-economico per la fornitura del servizio ed i relativi allegati, (documentazione amministrativa e privacy) quale parte sostanziale del presente provvedimento;
- 4) DI PRENDERE ATTO che il codice CIG riferito all'esecuzione del servizio in argomento verrà rilasciato dal portale telematico Sater dell'Agenzia Intercent-ER della Regione Emilia-Romagna in fase di creazione della procedura stessa;
- 5) DI DARE ATTO sul Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026, 2027, 2028 è prevista l'entità economica necessaria per la copertura delle spese derivanti da quanto sopra evidenziato;
- 6) DI DARE ATTO che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Servizio.
- 7) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i
- 8) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento ai sensi della normativa in materia e in riferimento a quanto stabilito dagli atti di indirizzo e programmazione tecnica, economica e finanziaria dell'Ente è GALLI ALESSANDRA, Responsabile del SERVIZIO AMMINISTRATIVO, PERSONALE, FINANZIARIO.

22/04/2026

Responsabile del Servizio
GALLI ALESSANDRA

*Originale firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme ad esso collegate*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(Art. 46, 47, 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a _____

Codice fiscale _____

in qualità di ☐ titolare ☐ legale rappresentante ☐ presidente ☐ incaricato

☐ altro (specificare) _____

della (specificare ragione sociale/denominazione) _____

con sede in _____ Prov. _____

Via/Piazza _____ CAP _____

Partita IVA _____ Cod. Fisc. _____

Posta elettronica certificata _____

Consapevole di quanto prescritto dall'art. 73, 74, 75, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità;

in riferimento alla procedura _____

CIG _____ CUP _____

Dichiara

che per la procedura sopra indicata ha in corso di vigenza apposita **copertura assicurativa di per i rischi inerenti la propria attività** ☐ RCT-O ☐ RCT-Professionale ☐ RCAuto

garantendone il mantenimento per tutta la durata contrattuale nonché informando su qualsiasi recesso o disdetta relativa alla polizza :

Polizza n. _____ massimale pari a € _____

rilasciata da _____

attiva dal _____ scadenza al _____

tacito rinnovo ☐ SI ☐ NO

data dell'ultima quietanza di pagamento del premio _____ di cui si allega copia .

Il Dichiarante

(luogo)

(data)

Spett.le
Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità
Emilia Centrale
Via Tamburù n.10
41027 Pievepelago (MO)

Appalto

CIG CUP

DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA

*Possesso dei requisiti per l'affidamento di contratti pubblici
ex Artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici)*

Il sottoscritto nato il

a codice fiscale

in qualità di ☐ Titolare ☐ Legale rappresentante ☐ Amministratore delegato

☐ Procuratore ⁽¹⁾ ☐ altro (specificare)

dell'Impresa

con sede in

con codice fiscale e partita IVA

telefono cellulare (non obbligatorio)

Posta Elettronica Certificata

posta elettronica

sotto forma di:

☐ operatore singolo mandatario, capogruppo di

☐
☐ mandante in } raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di cui all'art. 68, D.Lgs. 36/2023;

☐ organo comune / mandatario di } rete di imprese (in contratto di rete)
☐ impresa in rete / mandante in } di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), D.Lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. :

- nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

- quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili, amministrative e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,

DICHIARA

- che l'indirizzo del soggetto dichiarante sopraindicato è il domicilio eletto per le comunicazioni e di autorizzare espressamente l'Ente appaltante all'invio di ogni comunicazione relativa alla presente procedura ed avente valore legale ai predetti recapiti, compresa la posta elettronica certificata, la posta elettronica ordinaria sopra indicati.
- che l'Impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per un'attività pertinente con la procedura in oggetto, con i seguenti dati:

Provincia di iscrizione

Numero di iscrizione - Codice Ateco
per le seguenti attività:

(1) Se impresa individuale, indicare i soggetti sotto elencati

Forma giuridica: **Ditta individuale**

anno di iscrizione: _____

il titolare e il direttore tecnico sono i seguenti soggetti:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Codice fiscale</i>	<i>Carica e/o qualifica ricoperta</i>
		Titolare
		Direttore Tecnico

(2) Se società in nome collettivo, indicare i soggetti sotto elencati

Forma giuridica: **Società in nome collettivo**

anno di iscrizione: _____

Il Socio amministratore e il Direttore Tecnico sono i seguenti soggetti:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Codice fiscale</i>	<i>Carica e/o qualifica ricoperta</i>
		Socio amministratore
		Direttore Tecnico

(3) Se società in accomandita semplice, indicare i soggetti sotto elencati

Forma giuridica: **Società in accomandita semplice**

anno di iscrizione: _____

Il Socio accomandatario e il Direttore Tecnico sono i seguenti soggetti:

Cognome e nome	Codice fiscale	Carica e/o qualifica ricoperta
		Socio accomandatario
		Direttore Tecnico

(4) Se società di capitali e consorzi, indicare i soggetti sotto elencati

Forma giuridica: _____ anno di iscrizione: _____

Durata della Società: _____ Data termine: _____

I membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, i procuratori generali e gli istitori, i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, qualunque sia la forma giuridica dell'operatore economico, il socio unico, l'eventuale "amministratore di fatto" ai sensi dell'articolo 2639 ⁽²⁾ del Codice Civile sono i seguenti soggetti:

Cognome e nome	Codice fiscale	Carica e/o qualifica ricoperta

(4.a) Se società in cui il socio unico sia una persona giuridica, spuntare l'opzione che segue

☐ Di dichiarare che gli amministratori della persona giuridica socio unico dell'operatore economico non versano in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

INOLTRE DICHIARA

☐ di essere

☐ di non essere

- una micro, piccola o media impresa, come definita dall'art. 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06/05/2003 (GUUE n. L 124 del 20/05/2003) ⁽³⁾ e all'articolo 2 del D.M. 18/04/2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12/10/2005.
- di aver preso atto di quanto disposto nella documentazione tecnico-amministrativa della procedura in oggetto relativamente al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Reg. (UE) 2016/679);

- che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:

.....

- di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso:

> INPS - matricola num.

> INAIL - matricola num.

> Cassa Edile - matricola num. , Prov.

e di essere in regola con i relativi versamenti.

PARTE I
Requisiti di ordine generale e cause di esclusione automatica
(Art. 94 D.Lgs. 36/2023) ⁽⁴⁾

In ordine ai requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.,

DICHIARA

- ☐ che, con riferimento al sottoscritto dichiarante, ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94, è stata adottata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati elencati al comma 1 dello stesso art. 94, tenuto conto che, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 94, la causa di esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, comma 7, del Codice Penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;
- ☐ che, con riferimento al sottoscritto dichiarante e ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94, non sussistono le ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia e tenuto conto che la causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo Codice di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo Codice;
- ☐ di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 5 dell'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023, laddove applicabili, cui si rinvia e che si intende qui per ripetuto e trascritto;
- ☐ che, ai sensi dell'articolo 94, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10 ⁽⁵⁾ al D.Lgs. 36/2023).

PARTE II
Cause di esclusione NON automatica
(Art. 95 D.Lgs. 36/2023) ⁽⁶⁾

In ordine ai requisiti di cui all'art. 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.,

DICHIARA

- ☐ che l'operatore economico non versa in alcuna delle possibili cause di esclusione di cui al comma 1 dell'articolo 95 del d.lgs. 36/2023, laddove applicabili, cui si rinvia e che si intende qui per ripetuto e trascritto, anche tenuto conto di quanto disposto all'art. 98 dello stesso D.Lgs. 36/2023 ⁽⁷⁾ ;
- ☐ che l'operatore economico non ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, tenuto conto che costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10 ⁽⁴⁾ del D.Lgs. 36/2023, che la gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto e che la causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

PARTE III
Eventuali Misure di Self-Cleaning
(Art. 96, comma 6, D.Lgs. 36/2023) ⁽⁸⁾

In ordine ai requisiti di cui all'art. 96, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.,

DICHIARA

(eventuale, non compilare se ipotesi non sussistente)

che l'operatore economico, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 94 (a eccezione del comma 6) o dell'art. 95 (a eccezione del comma 2) del D.Lgs. 36/2023, ossia *(indicare la circostanza che genererebbe una ipotesi di esclusione)*

:

☐ comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente, di aver adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti, le seguenti misure di self-cleaning

⁽⁹⁾

oppure

☐ comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente dichiarazione, di NON aver potuto adottare misure di self-cleaning prima della presentazione dell'offerta in quanto *(specificare la motivazione)*

e si impegna sin da ora ad adottare le misure correttive di cui comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti entro il termine di conclusione della procedura comunicandole tempestivamente alla stazione appaltante.

PARTE IV
Requisiti di ordine speciale
(Art. 100 D.Lgs. 36/2023) ⁽¹⁰⁾

In ordine ai requisiti di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.,

DICHIARA

Che i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dall'Ente Appaltante al fine di selezionare soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sono posseduti da questo operatore economico.

In particolare, dichiara:

- ☐ **quanto al requisito di capacità economica e finanziaria**, che l'operatore economico che rappresenta possiede un fatturato globale almeno pari al valore stimato della procedura in oggetto, maturato complessivamente nel triennio precedente a quello dell'anno in cui viene avviata la procedura in oggetto:

<i>Anno</i>	<i>Fatturato globale [Euro]</i>

- ☐ **quanto al requisito di capacità tecnica e professionale**, che l'operatore economico che rappresenta ha eseguito nel triennio contratti analoghi a quello in oggetto, anche a favore di soggetti privati, per un importo totale almeno pari al valore stimato dell'appalto:

<i>Anno</i>	<i>Contratto</i>	<i>Importo [Euro]</i>	<i>Committente</i>

PARTE V
Dichiarazioni finali

In riferimento a quanto fino ad ora indicato,

DICHIARA INFINE

DI ACCETTARE, senza condizione o riserva alcuna, tutte le prescrizioni contenute nella documentazione relativa alla procedura in oggetto;

DI ESSERE consapevole che, ai sensi dell'articolo 96, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante anche la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale;

DI IMPEGNARSI ad eseguire le prestazioni in parola secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla stazione appaltante;

DI ESSERE EDOTTO degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dell'Ente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

DI NON AVER CONCLUSO contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Ente appaltante che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali nei confronti dell'operatore economico che rappresento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego;

DI ESSERE CONSAPEVOLE che i pagamenti conseguenti all'esecuzione delle prestazioni oggetto di eventuale affidamento avverranno comunque esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ai sensi art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi a rispettare e far rispettare (in caso di subappalti/subcontratti) i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, consapevole che in caso di inadempimento agli obblighi della suddetta Legge si procederà alla risoluzione del contratto;

DI IMPEGNARSI a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

☐ DI APPLICARE ai propri dipendenti il seguente Contratto Nazionale (CCNL):

.....

Oppure

☐ CHE il Contratto Nazionale applicato ai propri dipendenti è il seguente:

.....

e che lo stesso, in quanto equivalente, assicura le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori di quello indicato dalla stazione appaltante, esprimendosi sin da ora la disponibilità ad ogni verifica in tal senso, secondo quanto stabilito dal D. Lgs 36/2023;

☐ la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/1999 e s.m.i. ⁽¹¹⁾ ;

Oppure

☐ la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/1999 e s.m.i. ⁽¹²⁾ ;

DI NON AVER RESO, nell'anno antecedente la data di avvio della procedura in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso della Pubblica Amministrazione;

DI AVER ADEMPIUTO all'interno della propria organizzazione (azienda, studio professionale, etc.) agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

DI AVER PRESO CONOSCENZA e di aver tenuto conto per la formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi agli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l'appalto;

DI AVERE NEL COMPLESSO PRESO CONOSCENZA della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dell'appalto medesimo, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

DI AVERE TENUTO CONTO, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;

DI AVER TENUTO CONTO nell'offerta degli oneri di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l'appalto nonché di tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario previsti nel bando e/o nella di richiesta di offerta;

DI NON PARTECIPARE, ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 14, ⁽¹³⁾ e art. 95, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in qualsiasi altra forma alla presente procedura;

DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, le caratteristiche e le condizioni indicate nella documentazione tecnica, amministrativa e progettuale di procedura per l'esecuzione dell'appalto;

DI AUTORIZZARE l'Ente ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e secondo le modalità stabilite nell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ⁽¹⁴⁾ nonché dalle disposizioni della L. 241/1990 e s.m.i. , da parte dei soggetti legittimamente interessati, agli atti ed alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazioni delle medesime che non costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

DI INDICARE le seguenti persone quali soggetti incaricati in qualità di referente/i progettuale/i per l'esecuzione dell'appalto in oggetto:

Cognome e nome	Codice fiscale	Carica e/o qualifica ricoperta

DI ESSERE INFORMATO, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 2016/679 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Titolare del trattamento è l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Centrale (con sede in I Via Tamburù n. 10 41027 Pievepelago (MO) e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Responsabile del procedimento individuato dall'Ente medesimo.

Si fa rinvio alle disposizioni di cui al Reg. UE 2016/679 e s.m.i. circa i diritti degli interessati in ordine ai dati personali;

DI AUTORIZZARE, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, ai fini della partecipazione alla procedura e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza, inoltre, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati dell'Ente appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

Elenco eventuali allegati

<i>Num.</i>	<i>Descrizione</i>

(firma digitale del legale rappresentante dell'operatore)

N.B.

Nel caso in cui la dichiarazione venga firmata con firma autografa, e non digitale, è necessario indicare in modo chiaro e leggibile il nominativo del firmatario e la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore e/o dei sottoscrittori.

(1) In caso di procuratore allegare copia della procura firmata digitalmente o in copia scansionata con allegati i relativi documenti di identità in corso di validità.

(2) Codice Civile - Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e s.m.i.

Art. 2639 - Estensione delle qualifiche soggettive

Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

(3) La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone (unità lavorative/anno, n.d.r.), il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

(4) Codice contratti pubblici - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Articolo 94 - Cause di esclusione automatica

1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati: **a)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008; **b)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; **c)** false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; **d)** frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995; **e)** delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; **f)** delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; **g)** sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; **h)** ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti: **a)** dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; **b)** del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; **c)** di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; **d)** dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; **e)** dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; **f)** dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; **g)** del direttore tecnico o del socio unico; **h)** dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

5. Sono altresì esclusi: **a)** l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; **b)** l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito; **c)** in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmiss-

sione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; **d)** l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali; **e)** l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; **f)** l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggirare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

- (5) Codice contratti pubblici - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

ALLEGATO II.10 - Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (Articoli 94, comma 6 e 95, comma 2)

Articolo 1 - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94, comma 6, del codice costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. - **2.** In relazione agli articoli 94, comma 6 e 95 comma 2, si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente.

Articolo 2 - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice si considera violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla: **a)** notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici; **b)** notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici; **c)** notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Articolo 3 - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Articolo 4 - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice, la violazione grave di cui all'articolo 3, comma 1, del presente allegato si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati. - **2.** Le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

- (6) Codice contratti pubblici - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Articolo 95 - Cause di esclusione non automatica

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: **a)** sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale,

dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; **b)** che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile; **c)** sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive; **d)** sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara; **e)** che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

2. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando: **a)** il reato è stato depenalizzato; **b)** è intervenuta la riabilitazione; **c)** nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; **d)** il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; **e)** la condanna è stata revocata.

(7) Codice contratti pubblici - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Articolo 98 - Illecito professionale grave

1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).

2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: **a)** elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; **b)** idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore; **c)** adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.

3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: **a)** sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto; **b)** condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione; **c)** condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale; **d)** condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori; **e)** condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa; **f)** omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione; **g)** contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94; **h)** contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati: **1)** abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale; **2)** bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; **3)** i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale; **4)** i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; **5)** i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.

6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3: **a)** quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore; **b)** quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente; **c)** quanto alla

lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili; **d)** quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi; **e)** quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione; **f)** quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati; **g)** quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; **h)** quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale;

7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.

8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

(8) Codice contratti pubblici - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Articolo 96 - Disciplina dell'esclusione

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95.

2. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, non è escluso se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 del presente articolo e ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo.

3. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente: **a)** comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6; **b)** comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e successivamente ottemperare ai sensi del comma 4.

4. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6.

5. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di cui al comma 6.

6. *Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.*

7. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

8. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto: **a)** in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; **b)** per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; **c)** per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.

10. Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano: **a)** per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a); **b)** per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d); **c)** nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente: **1)** dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98; **2)** dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto; **3)** dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.

11. L'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio.

12. L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene all'onere di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.

13. Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o

confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

14. L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.

15. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

- (9) L'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- (10) Codice contratti pubblici - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Articolo 100 - Requisiti di ordine speciale

1. Sono requisiti di ordine speciale: **a)** l'idoneità professionale; **b)** la capacità economica e finanziaria; **c)** le capacità tecniche e professionali.

2. Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto.

3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.11 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

4. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto. In sede di prima applicazione del codice l'allegato II.12 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

5. Per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione gli operatori economici devono: **a)** essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività, prevista dall'oggetto sociale e compresa nella categoria per la quale è richiesta l'attestazione; **b)** non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui al Capo II del presente Titolo nel triennio precedente alla data della domanda di rilascio o di rinnovo dell'attestazione di qualificazione; **c)** essere in possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati.

6. L'organismo di attestazione rilascia l'attestazione di qualificazione per la categoria di opere generali o specializzate per l'esecuzione delle quali l'operatore economico risulti essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, di adeguata dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane, e dispone la classificazione per importi in ragione della documentata pregressa esperienza professionale.

7. Fino alla emanazione del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo di attestazione (SOA) e la qualificazione ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti.

8. Con il regolamento di cui al sesto periodo del comma 4 sono in ogni caso disciplinati: **a)** la procedura per ottenere l'attestazione di qualificazione e per il suo rinnovo, prevedendo che l'operatore economico richieda la conferma dell'attestazione nel caso in cui, nel periodo di validità dell'attestazione, intervenga una modifica soggettiva; **b)** i requisiti per la dimostrazione dell'adeguata capacità economica e finanziaria e per la dimostrazione del possesso di adeguate attrezzature tecniche e di adeguato organico; **c)** le modalità di qualificazione degli operatori economici di cui all'articolo 67, comma 1, sulla base del criterio del cumulo nonché i criteri di imputazione di cui all'articolo 67, comma 6; **d)** le modalità di documentazione delle pregresse esperienze professionali, considerando anche i lavori eseguiti a favore di soggetti privati che siano comprovati da idonea documentazione; **e)** le modalità di verifica a campione compiute dagli organismi di attestazione; **f)** il periodo di durata dell'attestazione di qualificazione e i periodi intermedi di verifica del mantenimento dei requisiti; **g)** i casi di sospensione e di decadenza dall'attestazione di qualificazione già rilasciata, prevedendo sanzioni interdittive nel caso di

presentazione di falsa documentazione agli organismi di attestazione.

9. Relativamente agli organismi di attestazione, con il regolamento di cui al sesto periodo del comma 4 sono in ogni caso disciplinati: **a)** i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici per il conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di qualificazione degli operatori economici nonché la procedura per ottenere l'autorizzazione; **b)** le sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le violazioni commesse dagli organismi di attestazione, anche alle richieste di informazioni e di atti loro rivolte dall'ANAC nell'esercizio dell'attività di vigilanza, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del contraddittorio; **c)** le modalità dell'esercizio dell'attività di vigilanza da parte dell'ANAC; **d)** gli obblighi di conservazione e di pubblicazione della documentazione in capo agli organismi di attestazione; **e)** gli obblighi di comunicazione all'ANAC in capo agli organismi di attestazione.

10. Con il regolamento di cui al sesto periodo del comma 4 è altresì definita la disciplina della qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture. Il regolamento contiene, tra l'altro: la definizione delle tipologie per le quali è possibile una classificazione per valore, la competenza a rilasciare la relativa attestazione, la procedura e le condizioni per la relativa richiesta, il regime sanzionatorio.

11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

12. Salvo quanto previsto dall'articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo.

13. Gli organismi di cui al comma 4 segnalano immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.

- (11) Nel caso di operatore economico che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.
- (12) Nel caso di operatore economico che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000.
- (13) Codice contratti pubblici - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Articolo 68 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici (parte)

14. La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

- (14) Codice contratti pubblici - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Articolo 28 - Trasparenza dei contratti pubblici

1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l'attuazione del presente articolo.

Repubblica Italiana

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale - Modena

Tipo di procedura

☐ Lavori

☐ Servizi

☐ Forniture

Oggetto procedura

CIG _____ - CUP _____

PATTO DI INTEGRITÀ

relativo alle procedure finalizzate alla stipula di contratti pubblici

TRA

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale - Cod. Fisc. 94164020367 - part.
IVA 03435780360 - con sede in Pievepelago, Via Tamburù n.10, di seguito denominato "Ente"

E

_____ (di seguito "Operatore"),

con sede legale in _____

via _____ n. _____

codice fiscale _____ P.IVA _____

p.e.c. _____

rappresentata da _____

in qualità di _____.

- 1 / 5 -

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale



Via Tamburù, 10 - 41027 Pievepelago (MO)
C.F. 94164020367 - Part. IVA 03435780360
Tel. 0536 72134
protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it
www.parchiemiliacentrale.it

VISTO l'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

VISTA la sottosezione *Rischi corruttivi e trasparenza* del PIAO pluriennale dell'Ente, pubblicato sul portale dell'Amministrazione Trasparente (sezione Disposizioni generali, sottosezione Atti Generali, sottosezione Piano Integrato di Attività e Organizzazione);

VISTO il *Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente Parchi Emilia Centrale* approvato dal Comitato Esecutivo e pubblicato sul portale dell'Amministrazione Trasparente (sezione Personale, sottosezione Codice di comportamento dei dipendenti)

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Ente.

2. Nel presente Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Ente e l'Operatore economico e/o professionale partecipante alla procedura di gara o di affidamento diretto ed eventualmente aggiudicatario della procedura medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

3. Con il Patto di integrità le Parti, in particolare, assumono l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio - sia direttamente che indirettamente tramite intermediari- al fine dell'assegnazione del contratto e/ o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

4. L'espressa accettazione del Patto di integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara o di affidamento diretto indette dall'Ente.

5. Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Operatore economico e/o professionale, è presentato da quest'ultimo allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara o di affidamento diretto, e costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria e dall'eventuale Direttore Tecnico.

Nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale Direttore Tecnico.

6. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dall'Operatore economico e/o professionale, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023. Qualora l'Operatore non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio, quest'ultimo verrà escluso dalla procedura di affidamento.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di gara o affidamento diretto sopra e sotto la soglia comunitaria.

2. Il Patto di integrità regola i comportamenti degli Operatori economici e/o professionali sia durante la fase di svolgimento delle procedure di gara o affidamento diretto indette dall'Ente, a cui gli Operatori medesimi partecipano, sia nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle predette procedure di gara o affidamento diretto.

3. Il Patto di integrità regola, inoltre, i comportamenti di ogni soggetto dell'Ente impiegato nell'ambito delle procedure di gara o affidamento diretto, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto.

4. L'Operatore economico e/o professionale e l'Ente sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso.

5. Il presente Patto di Integrità trova applicazione anche con riferimento alle procedure di affidamento di contratti di concessione, nonché con riferimento ad ogni altro contratto previsto e disciplinato dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Articolo 3 - Obblighi dell'Operatore economico

1. Con l'accettazione e la sottoscrizione del Patto di Integrità, l'Operatore economico e/o professionale si impegna:

- a uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro, vantaggi o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;
- a segnalare all'Ente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara o affidamento diretto e/o nella fase di esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell'Ente;
- dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non avere in corso, né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa
- dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non essersi accordato e di non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza;
- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
- a segnalare situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Ente;
- a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. In caso contrario l'Ente disporrà l'immediata esclusione dell'Operatore economico e/o professionale dalla partecipazione alla procedura di gara o di affidamento diretto;
- a rendere noti, su richiesta dell'Ente, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto. eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento.

2. Gli obblighi di cui al precedente comma 1 del presente articolo, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'Operatore economico e/o professionale con il quale l'Ente ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti, subappaltatori e subaffidatari. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico e/o professionale con i propri subcontraenti e subappaltatori e subaffidatari.

Articolo 4 - Sanzioni e penali per violazione del Patto di integrità

1. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico e/o professionale anche di uno solo degli obblighi indicati all'art. 3 del presente Patto, che avverrà all'esito di un contraddittorio con l'Operatore medesimo, potrà comportare l'applicazione, anche in via cumulativa, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, una o più delle seguenti sanzioni:

- (a) esclusione dalla procedura di affidamento o revoca della aggiudicazione, con conseguente

escussione della cauzione provvisoria, a seconda che la violazione venga accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto o nella fase successiva all'aggiudicazione;

- (b) revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- (c) risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. Resta ferma la facoltà per l'Ente di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione delle eventuali penali di cui al successivo punto;
- (d) l'esclusione dell'Operatore economico e/o professionale da tutte le procedure di gara o affidamento diretto bandite dall'Ente per un periodo sino a un massimo di 3 (tre) anni, da stabilirsi in base alla gravità della violazione commessa;

2. La quantificazione delle penali a carico dell'Operatore economico e/o professionale partecipante alla gara o all'affidamento diretto per il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Patto di integrità viene stabilita come segue:

- (a) responsabilità per danno arrecato all'Ente nella misura dell'8% del valore del contratto, imputata la prova dell'esistenza di un danno maggiore,
- (b) responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre imputata la prova predetta.

3. L'Operatore economico e/o professionale, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, accetta sin d'ora che, nel caso di mancato rispetto degli impegni ed obblighi assunti con la sottoscrizione del Patto d'integrità, comunque accertato dall'Ente, troveranno applicazione le sanzioni e/o le penali indicate ai precedenti commi del presente articolo.

Articolo 5 - Obblighi dell'Ente

1. L'Ente si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti dei propri soggetti - a vario titolo intervenuti nel procedimento di affidamento e esecuzione del contratto - in caso di violazione dei detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione di prescrizioni comportamentali stabilite dall'Ente, inerenti all'ambito del presente Patto di integrità, nella propria regolamentazione.

2. L'Ente garantisce che il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Ente impiegati ad ogni livello nell'espletamento della procedura di gara o affidamento diretto e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

3. Qualora l'Ente riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto, aprirà un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. L'Ente si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la gara e la relativa procedura, compatibilmente con i termini di differimento di cui all'art. 35 del D.Lgs. 36/2023:

- l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati,
- l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nei documenti di procedura.

Articolo 6 - Efficacia del patto di integrità

1. Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura di gara o affidamento diretto fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima.

Articolo 7 - Foro competente

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra l'Ente e l'Operatore economico e/o professionale e tra gli stessi Operatori economici sarà risolta in via esclusiva dal Foro di Modena.

per l'Operatore economico e/o professionale
Il Legale rappresentante

Oggetto			
Stazione appaltante	Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale		
	Via Tamburù, 10		41027 Pievepelago (MO)
	Cod. Fisc.	94164020367	Part. IVA 03435780360
	protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it		0536 72134
Fornitore aggiudicatario			
	Cod. Fisc.		Part. IVA
CIG			
CUP			
Riferimento normativo	Reg. UE 2016/679		

In riferimento alla normativa richiamata in epigrafe in materia di protezione dei dati, di seguito vengono indicate le prescrizioni minime a cui il Fornitore aggiudicatario deve attenersi per la procedura in predicato.

Sicurezza e riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza

l'espressa autorizzazione dell'Ente Parchi Emilia Centrale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell'Ente Parchi Emilia Centrale per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento del contratto, solo previa autorizzazione dell'Ente Parchi Emilia Centrale.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Ente Parchi Emilia Centrale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto in oggetto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Ente Parchi Emilia Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Ente Parchi Emilia Centrale attinente le procedure adottate dal Fornitore in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal contratto.
9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Ente Parchi Emilia Centrale, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Ente Parchi Emilia Centrale.

Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. In esecuzione del contratto, il Fornitore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.
2. In virtù di tale trattamento, il Fornitore si impegna a rispettare le ulteriori e specifiche indicazioni regolamentari di seguito allegate in merito a oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.
3. Il Fornitore è, pertanto, designato dall'Ente Parchi Emilia Centrale quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento - per il trattamento dei dati derivanti dal contratto in oggetto - il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto in predetto conformemente a quanto previsto dalle ulteriori e specifiche indicazioni regolamentari di cui al precedente comma 2.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al precedente comma 2, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

**ISTRUZIONI, INDICAZIONI REGOLAMENTARI E
ACCORDO TRA LE PARTI PER IL TRATTAMENTO
DI DATI PERSONALI**

1. Premesse

1.1. Il presente accordo costituisce allegato parte integrante del contratto siglato tra l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (di seguito "Ente") e il Fornitore designato Responsabile del trattamento (di seguito "Fornitore") di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

1.2. Il presente Accordo integrativo del contratto si compone delle clausole di seguito rappresentate e del Glossario.

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente

2.1. Il Fornitore, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

1. tratta tali dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto della fornitura, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;
2. non trasferisce i dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente documento;
3. non tratta o utilizza i dati personali per finalità diverse da quelle per cui è stata aggiudicata la fornitura dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;
4. prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente medesimo si ponga in violazione di Normativa applicabile.

2.2. Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Fornitore si obbliga ad adottare:

1. procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;
2. procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato;
3. procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dell'Ente;
4. procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente.

2.3. Il Fornitore deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richiesti dallo stesso, per consentire di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4. Il Fornitore, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta dell'Ente, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5. Il Fornitore assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1. Il Fornitore deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.2. Il Fornitore deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

3.3. Il Fornitore deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

4. Analisi dei rischi, *privacy by design* e *privacy by default*

4.1. Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Fornitore, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2. Il Fornitore dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3. In linea con i principi di *privacy by default*, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4. Il Fornitore dà esecuzione al contratto in aderenza alle *policy* di *privacy by design* e *by default* adottate dall'Ente Parchi Emilia Centrale in conformità alle disposizioni di cui al Reg. UE 201/679.

**5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti.
Designazione**

5.1. Il Fornitore garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2. Il Fornitore garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

5.3. Il Fornitore, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Fornitore è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Sub-responsabili del trattamento di dati personali

6.1. Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il Fornitore è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione dell'Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo integrativo del contratto medesimo.

6.2. Su specifica richiesta dell'Ente, il Fornitore dovrà provvedere a che ogni sub-responsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo integrativo del contratto tra le Parti.

6.3. In tutti i casi, il Fornitore si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un sub-responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Fornitore abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

7. Trattamento dei dati personali fuori dell'area economica europea

7.1. L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Cancellazione dei dati personali

8.1. Il Fornitore, a richiesta dell'Ente titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del contratto al termine dell'affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

9. Audit

9.1. Il Fornitore si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy da parte dell'Ente.

9.2. L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

10. Indagini dell'Autorità e reclami

10.1. Nei limiti della normativa applicabile, il Fornitore o qualsiasi sub-responsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi:

- a) richiesta o comunicazione promanate dal Garante per la protezione dei dati personali o da

Forze dell'Ordine;

- b) istanza ricevuta da soggetti interessati.

Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

11.1. Il Fornitore, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-responsabili. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach*, oltre a:

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali;
- b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del *data breach*;
- d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

11.2. Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Fornitore non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali *data breach* o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

12. Responsabilità e manleve

12.1. Il Fornitore tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Fornitore delle disposizioni contenute nel presente Accordo integrativo del contratto.

12.2. A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo integrativo del contratto, il Fornitore:

1. avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo;

2. non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente;
3. non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;
4. fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

GLOSSARIO

Garante per la protezione dei dati personali

È l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia.

Dati personali

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Regolamento o GDPR

Si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (*General Data Protection Regulation*) direttamente applicabile dal 25/05/2018.

Normativa Applicabile

Si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

Audit

Valutazione indipendente volta a ottenere prove, relativamente a un determinato oggetto, e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri prefissati siano stati soddisfatti o meno.

Appendice Security

Consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo.

Reclamo

Si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento.

Titolare del Trattamento

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Trattamento

Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Responsabile del trattamento

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Pseudonimizzazione

Il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

Appendice "Security"

L'Ente ha censito, alla data del 30/12/2017, le proprie misure minime per la sicurezza ICT in conformità alle disposizioni stabilite da AGID con la circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi.

Tali misure sono descritte all'indirizzo:

<https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict>

SERVIZIO A PREVENTIVO	COSTO DEL SERVIZIO AL NETTO DELL'IVA
SERVIZI DI CONDUZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DEI SISTEMI INFORMATICI DI RETE, DEL SERVER PRIMARIO E DELLE POSTAZIONI DI LAVORO - TRIENNIO 2026/2028	

OGGETTO Tracciabilità dei flussi finanziari - Comunicazione degli estremi conto corrente dedicato alla commessa pubblica ex art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il/La sottoscritto/a _____

in qualità di _____

della Ditta _____ con sede a _____

in Via _____ C.F./P.IVA _____ in relazione a:

☐ Tutti i contratti intervenuti con l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale ⁽¹⁾

☐ Contratto di appalto - CIG _____ - CUP _____

affidato con determinazione / buono d'ordine n. _____ del _____, al fine di assolvere agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni

D I C H I A R A C H E

- assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
- si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al committente la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento,
- si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Modena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

ed inoltre, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:

C O M U N I C A

- a) che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato anche se in via non esclusiva alle commesse in essere con l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, sul quale l'Ente medesimo dovrà effettuare i pagamenti a favore della scrivente sono:

☐ BANCA _____

☐ POSTE ITALIANE SPA Agenzia/Filiale _____

Intestato a: _____

IBAN		≡ O	CODICE BANCA (ABI)				CODICE SPORTELLLO (CAB)				NUMERO DI CONTO CORRENTE															
I	T																									

- b) che le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono:

1	Cognome e nome _____ nato/a a _____ (prov. _____) il _____ residente a _____ (prov. _____) in _____ cod. fisc. _____ in qualità di _____
---	---

⁽¹⁾ Delibera ANAC n.556 del 31/05/2017, paragrafo 7.

2	Cognome e nome _____ nato/a a _____ (prov. _____) il _____ residente a _____ (prov. _____) in _____ cod. fisc. _____ in qualità di _____
3	Cognome e nome _____ nato/a a _____ (prov. _____) il _____ residente a _____ (prov. _____) in _____ cod. fisc. _____ in qualità di _____

c) che, in ottemperanza alla normativa richiamata in oggetto, verrà comunicata all'Ente qualsiasi modifica che dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con il presente documento.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 679/2016 ^(*), che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

—

(luogo e data)

Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)

Modalità per la sottoscrizione

- sottoscrizione in presenza del dipendente addetto alla ricezione (in tal caso il dipendente attesterà che la sottoscrizione è stata apposta alla sua vista e presenza)
- sottoscrizione allegando copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del firmatario

(*) Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR Regolamento Europeo 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Titolare e Responsabile del trattamento è l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (con sede in Via Tamburù a.10 41027 Pievepelago (MO) - protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it).

Si fa rinvio al Reg. UE 679/2016 circa i diritti degli interessati in ordine ai dati personali.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento (UE) 2016/679

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è :

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale
sede legale in Pievepelago, Via Tamburù n.10 , c.a.p. 41027.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al successivo paragrafo

n. 10, all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, via e-mail affarigenerali@parchiemiliacentrale.it ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida
s.c.p.a. (dpo-team@lepidait.it).

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente detiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicu

rezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione

dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Reg. (UE) 2016/679, non necessita del suo consenso.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità generali nell'ambito del territorio di competenza dell'Ente e in afferenza alle attività gestionali di territorio demaniale o di proprietà dell'Ente, di aree protette e siti Rete natura 2000 gestiti dall'Ente e a quest'ultimo demandati dalla normativa vigente:

- gestione di procedure di appalto di lavori, servizi e forniture,
- gestione di procedure per l'assunzione di personale,
- gestione di autorizzazioni, nulla-osta o altre forme di permessi di qualsivoglia natura,
- gestione, organizzazione e svolgimento di iniziative e attività didattiche, ludiche, laboratoriali e di divulgazione, compresi corsi di formazione e/o aggiornamento,
- gestione di eventi, iniziative e manifestazioni di natura culturale, turistica, sportiva, di divulgazione ambientale o di promozione sociale,
- gestione di contributi a favore di terzi nell'ambito delle proprie definizioni regolamentari e normative,
- attività di vigilanza territoriale e elevazione di sanzioni per illeciti amministrativi legati alle aree di competenza gestionale dell'Ente,
- la gestione della raccolta dei funghi epigei spontanei nei territori di afferenza,
- la gestione della raccolta del Mirtillo nero dell'Appennino modenese,
- gestione attività di natura giuridica e

amministrativa per le pratiche in gestione e/o afferenti all'Ente,

- gestione di attività e iniziative di varia natura sempre riconducibili agli ambiti istituzionali e/o statutari e/o demandate dalla legge, anche derivanti da accordi con altri Enti pubblici e/o soggetti privati.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali di norma non sono oggetto di comunicazione o diffusione ovvero potranno essere utilizzati ai fini della eventuale vigilanza contabile e amministrativa svolta dal personale dell'Ente e per controlli da parte di Autorità fiscali, giuridiche, amministrative, esterne all'Ente, nel caso se ne ravvisi la necessità. Per tale motivo i suoi dati potrebbero essere comunicati ad altri soggetti istituzionali deputati alla vigilanza amministrativa, giuridica e fiscale quali:

- Governo Europeo e Italiano, Ministeri, Dipartimenti
- Agenzia delle Entrate e della Riscossione
- Corte dei Conti
- Autorità Nazionale Anticorruzione
- Regione Emilia-Romagna e relative Agenzie ad essa afferenti
- Enti Locali (Comuni, Province, Unioni) fra quelli soci dell'Ente Parchi Emilia Centrale così come elencati nello Statuto
- Enti Locali (Comuni, Province) convenzionati per la gestione condivisa del Percorso Natura Secchia
- Autorità Giudiziaria (Tribunale, Procura, Prefettura, etc.)
- Autorità Tributaria e relativa Anagrafe
- Autorità di Vigilanza (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpi di Polizia Provinciale, Corpi di Polizia Locale, etc.)
- Autorità e Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
- Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), Cassa Edile, Ordini professionali
- Revisore unico dei Conti dell'Ente nominato dal Comitato Esecutivo
- Tesoriere convenzionato
- Compagnie Assicuratrici contrattualizzate
- Ogni altro soggetto terzo a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale, appaltatore, professionale deputato all'effettuazione di specifiche attività giuridico-amministrative stabilite dalla legge, dai regolamenti o da accordi gestionali o d'incarico (a titolo di esempio non esaustivo: Arpae,

Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Autorità Idraulica in genere, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Regione Emilia-Romagna, Enti Locali, Agenzie del lavoro Professionisti e/o Operatori economici incaricati, etc.).

I suoi dati non saranno comunque utilizzati in alcun modo per attività di marketing diretto o indiretto e non saranno gestiti per alcun tipo di profilazione.

I dati informativi della procedura potranno essere oggetto di pubblicazione ai fini della trasparenza amministrativa ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di poter gestire la procedura per la quale vengono richiesti e pertanto non potrà essere accordata la prosecuzione della pratica medesima.

SERVIZI DI CONDUZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DEI SISTEMI INFORMATICI DI RETE, DEL SERVER PRIMARIO E DELLE POSTAZIONI DI LAVORO - TRIENNIO 2026/2028

Disciplinare tecnico-economico

CIG _____ | CPV _____

| 1 | OGGETTO

Servizi sistemistici di assistenza informatica per conduzione infrastruttura hardware (server, pc client, notebook, tablet).

Assistenza sistemistica su server primario e postazioni di lavoro - PDL - fisse (pc client) e mobili (notebook, tablet), gestionali software e connettività di rete.

Servizio di amministrazione di rete e dominio.

| 2 | PREMESSE

La Regione Emilia-Romagna con propria Legge regionale n. 24 del 23/12/2011 ha disposto la riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000 attraverso la definizione di cinque macroaree territoriali, fra le quali la *Macroarea per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale*, amministrata dall'omonimo Ente di gestione, comprendente territori situati nei territori provinciali di Modena, Reggio Emilia e Parma.

L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale è dunque un ente pubblico istituito con la sopra richiamata legge regionale dell'Emilia-Romagna e nasce dalla fusione di tre precedenti Consorzi, prima posti in liquidazione e poi definitivamente chiusi nel corso dell'anno 2012.

L'Ente, ad oggi, amministra n. 2 Parchi regionali (*Alto Appennino Modenese* | Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolutato, Sestola - *Sassi di Roccamalatina* | Guiglia, Marano, Zocca), n. 5 Riserve naturali regionali (*Cassa di espansione del fiume Secchia* | Campogalliano, Modena, Rubiera - *Salse di Nirano* | Fiorano Modenese - *Rupe di Campotrera* | Canossa - *Sassoguidano* | Pavullo nel Frignano - *Fontanili di Corte Valle Re* | Campegine), n. 1 Paesaggio naturale e seminaturale protetto (*Collina reggiana - Terre di Matilde* | Albinea, Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, San Polo d'Enza, Scandiano, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano) nonché le aree della Rete Natura 2000 (ZSC | Zone speciali di conservazione e/o ZPS | Zone di protezione speciale) ricomprese all'interno delle aree protette

- 1 / 13 -

citare.

Tale complesso sistema di Aree naturali protette che si estende dall'alto Appennino modenese fino ai territori della bassa Pianura reggiana interessando anche la fascia collinare intermedia, è ampio e caratterizzato da un'ampia variabilità ambientale e gestionale; il territorio è, nel suo complesso, annualmente meta di importanti flussi turistici che ne determinano l'importanza culturale e ne sottolineano la vocazione alla biodiversità ambientale.

Tra le attività istituzionali di primaria importanza e fortemente legate al territorio vi sono la vigilanza ambientale, la gestione dei funghi nei territori di afferenza ai parchi e nei territori di pianura, comunicazione e divulgazione ambientale, rilascio nulla-osta e altre pratiche di natura autorizzativa nell'ambito della gestione dei tagli boschivi e/o per tutti gli interventi di natura edilizia e urbanistica nei territori delle aree protette sopra indicate, gestione delle foreste demaniali in concessione dalla Regione Emilia-Romagna, gestione degli immobili di proprietà e/o in uso a qualunque titolo, attività didattiche per le popolazioni scolastiche dei territori di afferenza, iniziative e azioni progettuali finalizzate alla tutela della biodiversità animale e vegetale, realizzazione di opere di pubblica utilità in convenzione con altri enti locali del territorio.

3 | DOTAZIONI INFORMATICHE IN ESSERE

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e tecnico-operative l'Ente ha in servizio svariate unità di personale prevalentemente con funzioni d'ufficio, ma anche legate ad attività esterne per i servizi di vigilanza e di natura tecnica.

Il personale in dotazione, al mese di aprile 2026, è in parte assunto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, sia a tempo determinato e/o stagionale a seconda delle varie necessità occorrenti.

Di seguito viene riportata la consistenza informatica composta dal server primario e dalle postazioni di lavoro fisse (pc client) e mobili (notebook, tablet) specificando che tale prospetto tiene conto delle implementazioni che l'Ente ha previsto di attuare nei primi mesi dell'anno 2026, sia in termini di sostituzione di PC obsoleti che di acquisto di nuovi macchinari:

SERVIZIO	LUOGO	ADDETTI	POSTAZIONI DI LAVORO					BACK UP	NAS	SERVER
			PC CLIENT	WORKSTATION	NOTEBOOK	TABLET	V.M.			
PRESIDENZA / DIREZIONE	TUTTE LE SEDI	2			2	1				
AMMINISTRATIVO	PIEVEPELAGO	5	4		5			1		
	RUBIERA	1	1		1					
TECNICO MANUTENTIVO	PIEVEPELAGO	4	2	1	1					
	RUBIERA	1		1						
	GUIGLIA	1	1							
CONSERVAZIONE NATURA	GUIGLIA	3	3		3	1	1	1	1	
	CENTRO VISITA	1			1					
VIGILANZA E COMUNICAZIONE	PIEVEPELAGO	8	4		5	2				
	RUBIERA	3	1		2	2				
SERVER PRIMARIO	PIEVEPELAGO									1
UNITA' BACK-UP								1		
TOTALE		29	16	2	20	6	1	3	1	1

Si precisa che l'emergenza sanitaria pandemica da Covid-19 (c.d. Coronavirus) ha imposto all'Ente, a seguito dell'incessante susseguirsi di disposizioni normative del Governo centrale della Regione Emilia-Romagna, di dover attivare tutta una serie di azioni finalizzate soprattutto al rispetto della normativa volta principalmente, per la Pubblica Amministrazione, ad attivare quanto più possibile percorsi di smart working, o lavoro agile, ex L. 81/2017.

Ciò ha comportato, come conseguenza, un aumento numericamente significativo delle PDL mobili (notebook e tablet). Anche a seguito della fine dell'emergenza pandemica è stato mantenuto, seppur in maniera ridotta a rigore delle disposizioni governative, lo strumento dello Smart Working e di conseguenza l'utilizzo delle PDL mobili.

Sul server, con sistema operativo Windows Server 2012, sono presenti svariate macchine virtuali finalizzate alla gestione di vari servizi di rete di routine (firewall, proxy, dominio, gestione utenti, monitoring, stampanti, etc.) oltre a cartelle condivise per archiviazioni dati.

Sono poi presenti altre macchine virtuali per i software gestionali utilizzati dall'Ente (piattaforma di ADS spa e cartellini/marcatempo di APK srl) oltre a una macchina virtuale specifica per l'Ufficio Personale ed una per l'archiviazione e trasmissione di dati ornitologici (software Nisoria).

Si informa che dall'anno 2022 i software gestionali del personale (da APK srl) sono esternalizzati su servizio in cloud della software-house proprietaria con conseguente attività di back-up esterno e recovery system on cloud.

Al server è collegato un sistema di back-up esterno, con macchina appositamente dedicata, in ridondanza rispetto al sistema a nastro.

Per l'anno 2026 l'Ente intende attuare una serie di implementazioni che prevedano la sostituzione di PC obsoleti e non aggiornabili con nuove postazioni sia fisse che mobili aggiornate con Windows 11, per tutti i tipi di macchina (PC client, notebook, tablet).

Tutte le macchine indicate sono registrate a dominio e dedicate a utenti di rete.

Su ogni notebook è installata una specifica VPN (tramite software OpenVPN) per garantire maggiori livelli di sicurezza per l'accesso dall'esterno ai gestionali e al server.

Nella sede operativa di Guiglia è presente un sistema Nas Sinology per l'archiviazione dei dati storici e di lavoro del personale di sede.

L'Ente ha in essere un abbonamento ad un servizio in cloud (Nextcloud con Ilger.com srl), per l'archiviazione e la condivisione di dati con l'esterno, scollegato dal server primario e il cui accesso avviene tramite browser internet o con sincronizzazione di cartelle su singolo pc.

Il servizio di posta elettronica ordinaria è esternalizzato attraverso l'utilizzo della piattaforma Zimbra (Ilger.com srl) con accesso tramite browser internet e in alcuni casi (sedi operative di Pievepelago e Guiglia) tramite utilizzo di software residente sul pc client (Thunderbird). Un solo utente utilizza il software Microsoft Outlook per la gestione della posta elettronica.

Non è presente un server o una macchina virtuale per la gestione e l'archiviazione della posta elettronica.

Oltre ai software gestionali sopra richiamati, l'Ente utilizza software originali e regolarmente licenziati ad uso ufficio (Office365, Libre Office Suite), ad uso elaborazione grafica (Adobe Creative Suite 5.5, Draftsight), ad uso cartografico (ArcGIS, Qgis) e ad uso videoconferencing (Zoom). Saltuariamente vengono utilizzati software open source per esigenze particolari.

La connettività di rete è garantita con contratti specifici di fornitura con Lepida scpa per la sede di Rubiera, con fibra ottica, e a Pievepelago, con ponte radio; per ciascuna sede sono stati assegnati degli indirizzi IP statici.

Nella sede di Guiglia, attualmente non coperta dai servizi di Lepida scpa, è attivo un contratto di fornitura con la ditta Wimore srl di una ADSL (Banda di picco download: 30 - Banda minima garantita download [mcr]: 50% - Banda di picco upload: 3); anche in questo caso l'indirizzo IP è

statico.

In tutte le sedi dell'Ente è presente la medesima rete wifi protetta da password.

4| SEDE LEGALE E SEDI OPERATIVE

L'Ente ha la propria sede legale, oltre che sede operativa, sita in Via Tamburù n.10 – 41027 Pievepelago (MO), così strutturata: Palazzo (Via Tamburù 10 - 41027 Pievepelago MO), edificio intero di proprietà posto in centro paese composto da piano terra (comprensivo di n. 1 locale seminterrato ad uso magazzino/archivio), 2 locali e servizi al piano ammezzato, piano primo, piano secondo e sottotetto ad uso archivio.

Inoltre, l'Ente svolge le proprie attività anche in altre 2 sedi operative dislocate sul territorio e precisamente:

- Centro Parco il Fontanazzo (Via Pieve di Trebbio 1287 - Fraz. Roccamalatina - 41052 Guiglia MO), edificio intero composto da piano terra, comprensivo di locali ad uso museale e ad uso magazzino e un porticato, piano primo comprensivo di ampio locale per seminari e convegni, piano secondo, area cortiliva esterna tutt'attorno all'edificio.
- L'Ospitale di Rubiera (Via Fontana 2 - 42048 Rubiera RE), con utilizzo di un n. 2 locali ad uso ufficio, n. 1 ampio locale ad uso museale/centro visite e n. 2 locali ad uso magazzino.

5| CONTENUTI DEI SERVIZI DI CONDUZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DEI SISTEMI INFORMATICI

L'appalto del servizio per la conduzione dell'infrastruttura dei sistemi informatici dell'Ente dovrà prevedere assistenza tecnica, teleassistenza, assistenza sistemistica e remota, manutenzione alle apparecchiature informatiche così come individuate al precedente art. 3 e di quelle successivamente acquisite dall'Amministrazione.

Le aree di attività del servizio riguardano gli interventi ordinari e straordinari necessari a garantire il perfetto funzionamento delle componenti che costituiscono l'infrastruttura tecnologica in uso presso l'Amministrazione.

In ogni caso dovrà altresì essere garantita l'operatività agli ambienti applicativi dell'Ente, con l'esclusione degli interventi di manutenzione sulle applicazioni gestionali che rimarranno a carico dei soggetti terzi fornitori (ADS spa, APK srl).

Il servizio comprende le attività volte a garantire l'assistenza "ON SITE" da parte di personale tecnico specializzato per l'erogazione delle seguenti funzionalità:

(1) Assistenza hardware & software - GENERALE & PDL

Interventi, entro 48 ore lavorative, presso una delle tre sedi dell'Ente (vedere art. 4) in seguito a richiesta dell'Ente, nel corso dei quali saranno effettuati:

- a) eliminazione degli inconvenienti che hanno determinato la richiesta dell'intervento
 - b) controllo e ripristino delle normali condizioni di funzionamento
 - c) fornitura ed applicazione delle parti di ricambio
 - d) riparazioni o revisioni generali che comportino il ritiro delle apparecchiature nel Centro di Assistenza
 - e) rimozione di virus informatici e ripristino delle procedure da essi danneggiate, ad integrazione di quanto indicato al successivo punto (2) del presente articolo.
- Per le attività di rimozione e ripristino saranno attivate ulteriori specifiche procedure escluse dai servizi di cui al presente documento

- f) ripristino o installazione del sistema operativo per malfunzionamenti dovuti a interruzione di corrente non programmata, shock elettrico di qualsiasi natura, eventi climatici straordinari.

Per le attività di ripristino o installazione del s.o. saranno attivate ulteriori specifiche procedure escluse dai servizi di cui al presente documento

Il servizio prevede, quando si rende necessario, per il ripristino o l'installazione del sistema operativo, e la configurazione di base delle apparecchiature (vedere art. 3 *oltre a quelle successivamente acquisite dall'Amministrazione*).

Non sono compresi interventi per:

- ripristino degli applicativi e relativi archivi, *ad eccezione di quanto indicato al successivo punto (2) del presente articolo*
- ripristino o installazione del sistema operativo per malfunzionamenti dovuti a cause diverse da guasti hardware *ad eccezione di quanto indicato alla precedente lettera f) del punto (1) del presente articolo*
- installazione e/o configurazione di nuovo software acquistato dall'Amministrazione
- istruzione ed analisi relativa ai programmi e recupero archivi, *ad eccezione di quanto indicato al successivo punto (2) del presente articolo*
- cablaggio di nuovi punti rete, stesure di cavi di rete, assistenza all'impianto di rete
- eventuali accessori di consumo, o sostituzione degli stessi, cambio batterie dei gruppi di continuità, eventuali parti in vetro, pulizie di tastiere, monitor.

(2) Assistenza hardware & software - SERVER & BACK-UP

La gestione operativa del Server primario deve comprendere, *oltre a quanto indicato al precedente punto (1) del presente articolo*, i salvataggi e gli eventuali ripristini di tutte le componenti (configurazioni hardware e software, file di configurazione, basi dati, macchine virtuali, net domain, utenti, proxy, etc.).

Inoltre dovranno essere ricomprese le seguenti azioni:

- gestione dei supporti di memorizzazione (HD interni/esterni, Nas, cartucce, nastri, etc.)
- attivazione di terze parti per la manutenzione sulle componenti hardware (preventiva o su richiesta)
- gestione e conduzione dei sistemi di virtualizzazione server e PDL
- gestione dei prodotti antivirus e rimozione di virus informatici e ripristino delle procedure da essi danneggiate.
Per le attività di rimozione e ripristino saranno attivate ulteriori specifiche procedure escluse dai servizi di cui al presente documento.
- gestione dei prodotti/sistemi di backup in uso e recupero degli archivi in caso di necessità
- gestione attività di monitoraggio attualmente in uso
- ripristino del sistema operativo e degli applicativi installati e relativi archivi.

In caso di guasto che provochi la necessità di re-installare il sistema operativo e i programmi sarà cura dell'appaltatore coordinare l'attività dei vari fornitori di terza parte per l'installazione dei software gestionali in uso all'Ente.

L'Ente si farà carico di fissare specifici accordi con i fornitori di terza parte per la regolamentazione dei tempi di intervento.

(3) Assistenza hardware & software - ALTRI APPARATI

Devono essere ricompresi nel servizio, *secondo le medesime indicazioni di cui al precedente punto (1) del presente articolo*, anche la gestione e conduzione degli apparati di rete (router, switch, firewall, gruppi di continuità, access point, etc.) attualmente presenti, oltre a quelli

successivamente acquisiti dall'Amministrazione.

(4) Assistenza sistemistica telefonica e/o in teleassistenza - PDL

Il servizio prevede:

- a) consulenza per malfunzionamenti, anomalie, bloccaggi dei P.C. per cause dovute al sistema operativo, per cause hardware
- b) consulenza sull'utilizzo di internet e posta elettronica
- c) consulenza sull'utilizzo di antivirus
- d) consulenza sul sistema operativo.

(5) Teleassistenza sistemistica - SERVER DI RETE

Il servizio prevede:

- a) creazione, modifica e cancellazione di utenti e gruppi di sistema con i privilegi e i livelli di permessi richiesti dall'Ente
- b) creazione di directories e assegnazione agli utenti e ai gruppi di sistema dei diritti di accesso come da richieste dell'Ente
- c) gestione dei file di log secondo le modalità richieste dall'Ente o gli standard operativi suggeriti o applicati dall'appaltatore
- d) back-up e ripristino dei dati tramite supporti forniti dall'Ente, controllabili da remoto e secondo le modalità richieste dall'Amministrazione o gli standard operativi suggeriti o applicati dall'appaltatore
- e) eventuali azioni sistemistiche necessarie per l'interfaccia del sistema esternalizzato di posta elettronica in collaborazione con il gestore di terza parte (Ilger.com srl)
- f) Server DNS
 - gestione dei domini e delle zone
- g) Altri server (ftp, smb, squid, nas ed altri eventuali software approvati dall'appaltatore)
 - gestione parametri operativi
 - gestione account
- h) Consulenza su problematiche di networking e integrazione con altri sistemi
- i) Consulenza sistemistica per problematiche di internetworking
- j) Manutenzione remota regolare dei server in assistenza
 - sicurezza
 - aggiornamento software di sistema
 - manutenzione ordinaria e straordinaria
 - monitoraggio dei servizi
 - altre attività di configurazione richieste dall'Ente e approvate dall'appaltatore.

Si precisa che per la eventuale modifica di tutti i parametri di sistema necessari affinché il server possa diventare parte di una rete IP: IP Address, Subnet mask, Gateway, etc. saranno attivate ulteriori specifiche procedure escluse dai servizi di cui al presente documento.

(6) Esclusioni

Sono esclusi dal servizio gli apparati non di proprietà dell'Ente, ma dallo stesso utilizzati in comodato d'uso, in affitto o altra forma di utilizzo, che resteranno a carico del fornitore di terza parte.

Non sono imputabili a responsabilità dell'appaltatore i seguenti casi:

- a) malfunzionamenti o guasti causati da incuria, colpe, dolo dell'Ente o da tentativi di effettuare manomissioni alle apparecchiature
- b) danneggiamento archivi e programmi da virus informatici, *derivante da incuria operativa da parte dell'operatore del PDL*
- c) malfunzionamenti o guasti dovuti a cause atmosferiche, fulmini, incendi, inondazioni, scariche elettriche accidentali.
- d) qualora le prestazioni diventino temporaneamente o definitivamente impossibili per cause di forza maggiore.

(7) Operazioni di prima diagnosi e di collaborazione attiva da parte dell'Ente

Per ottimizzare i tempi di intervento verranno effettuati dall'Ente, tramite il proprio personale di riferimento, i seguenti controlli:

- collegamento cavo elettrico
- collegamento cavo di rete
- controllo del collegamento cavo video al p.c.
- verifica di rumori, suoni strani, anomalie o allarmi in genere provenienti dal box p.c.
- test di accensione, caricamento del sistema operativo, collegamento alla rete, eventuali messaggi di errore.

Al fine di ottimizzare l'attività di lavoro e facilitare le eventuali operazioni di ripristino l'Ente si impegnerà ad effettuare ogni ragionevole sforzo di collaborazione con i tecnici dell'appaltatore per la risoluzione dei problemi in modalità remota eseguendo test automatici o programmi di diagnostica, fornendo tutte le informazioni necessarie ed effettuando gli interventi di base richiesti dall'appaltatore medesimo.

(8) Amministratore di sistema e di rete (System & Net Administrator)

Nei servizi ricompresi nel presente documento dovranno essere svolte anche le attività inerenti il ruolo del c.d. Amministratore di sistema e di rete (System & Net Administrator), tecnico sistemista di rete, figura professionale che approfondisce le competenze di un tecnico hardware e software soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche delle architetture informatiche, i livelli di sistemistica e, in particolare, l'utilizzo e la condivisione di grandi quantità di dati attraverso le reti di comunicazione.

Si occupa quindi essenzialmente di ogni tipo di rete informatica, comprese quelle a cui non si accede via web, come le reti intranet e, non per ultimo implementa i sistemi di sicurezza del networking nonché definisce le procedure di autenticazione alla rete e di autorizzazione all'accesso ai dati da parte degli utenti, curando interventi di conservazione dei dati attraverso debite soluzioni di "backup" e progettando le attività di supporto al "disaster recovery".

Pertanto, in tale ruolo sono ricompresi i seguenti compiti:

- prendere tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione dei dati e provvedere al ricovero periodico degli stessi con copie di back-up secondo i criteri stabiliti dal Titolare/Responsabile del Trattamento dei dati;
- assicurarsi della qualità delle copie di back-up dei dati e della loro conservazione in luogo adatto e sicuro;
- sovrintendere al funzionamento della rete, comprese le apparecchiature di protezione (fi- rewall, filtri);
- monitorare lo stato dei sistemi, con particolare attenzione alla sicurezza;
- effettuare interventi di manutenzione hardware e software su sistemi operativi e appli-

cativi;

- sovrintendere all'operato di eventuali tecnici esterni all'amministrazione;
- fare in modo che sia prevista la disattivazione dei "codici identificati personali" (User-ID), in caso di perdita della qualità che consentiva all'utente o incaricato l'accesso all'elaboratore, oppure nel caso di mancato utilizzo dei "codici identificativi personali" (User-ID) per oltre 6 mesi;
- gestire le password di root o di amministratore di sistema
- collaborare con il responsabile del trattamento dei dati personali;
- collaborare con il custode delle password;
- informare titolare e responsabili sulle non corrispondenze con le norme di sicurezza e su eventuali incidenti.

(9) Servizi esclusi

Per i servizi non contemplati nel presente documento verrà applicata la tariffa oraria di € 40,00 orari, comprensiva di oneri di sicurezza, oltre all'IVA di legge.

Per ogni intervento l'appaltatore dovrà sottoporre uno specifico preventivo di spesa.

Qualora la riparazione, di prodotti obsoleti o per impossibilità di recuperare le parti guaste, diventi impossibile, l'appaltatore si impegna a sottoporre all'Ente un preventivo a condizioni di particolare favore *stimabili in una scontistica del 15% sui normali prezzi di mercato*.

[6] MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE, IMPORTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Per l'appalto dei servizi di conduzione dell'infrastruttura dei sistemi informatici dell'Ente, data la articolata dislocazione territoriale delle sedi dell'Ente (rif. art. 4) e in considerazione della logistica di posizionamento del server primario presso la sede legale ed operativa di Pievepelago, l'Amministrazione intende procedere in merito mediante affidamento diretto, con procedura telematica di trattativa diretta (TD) sul Sater dell'Agenzia Intercent-ER della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del combinato disposto:

- dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- dell'art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006, n. 296 così come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30/12/2018, n. 145

È fatta comunque salva la possibilità dell'Ente di non procedere con l'aggiudicazione (art. 108, comma 10, D.Lgs. 36/2023 e smi.) a proprio insindacabile giudizio.

L'esecuzione delle attività manutentive come sopra descritte avverrà nel rispetto di quanto stabilito nella documentazione tecnico/economico/amministrativa costituita dal presente documento tecnico e relativi allegati, nonché nel rispetto della normativa vigente,

L'offerta che l'aggiudicatario deciderà di presentare non costituirà proposta contrattuale, non determinerà l'instaurazione di alcuna posizione giuridica od obblighi negoziali e non vincolerà in alcun modo l'Ente appaltante che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione della stessa, fermo restando che l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito ai sensi dell'art. 17 cc. 4,6 D.Lgs. 36/2023.

Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente documento l'Ente indica come le seguenti somme a corrispettivo, comprese gli oneri di sicurezza:

	Importo massimo per l'esecuzione del servizio	€	21.000,00
	Oneri di sicurezza	€	0,00
	Totale	€	21.000,00

Pertanto, l'importo massimo a disposizione per lo svolgimento del servizio descritto è stimato in **€uro 21.000,00**, di cui € 0,00 per gli oneri di sicurezza.

[7] MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SERVIZIO, DURATA

Le attività di servizio dovranno essere svolte in piena autonomia, avvalendosi allo scopo di risorse e mezzi propri, fermo restando quanto indicato dall'art. 2224 del Codice Civile. Per l'espletamento all'appaltatore viene data la possibilità di accesso ai locali, alle strutture, ai materiali, alle attrezzature ed alla documentazione tecnica ed amministrativa dell'Ente. L'appaltatore potrà svolgere l'incarico in oggetto avvalendosi allo scopo di altri professionisti e/o soggetti che non si trovino in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi derivanti dall'essere, nel contempo, consulenti e/o collaboratori dell'Ente.

Durante lo svolgimento delle attività dovrà sempre e comunque essere mantenuto opportunamente informato il responsabile del procedimento dell'Ente appaltante.

Durante lo svolgimento del servizio di appalto di cui trattasi l'aggiudicatario si impegna a mantenere il massimo riserbo e a non divulgare i dati e le informazioni per quanto concerne ogni dato, documento o informazione di cui verrà a conoscenza. Resta comunque facoltà dell'aggiudicatario avvalersi, per le problematiche più strettamente tecniche, dell'ausilio di professionisti e/o soggetti di propria fiducia, per i quali viene sin d'ora garantito il rispetto delle presenti condizioni di riservatezza. Le relazioni, lettere, informazioni e pareri che verranno forniti dall'appaltatore nel corso del presente incarico di servizio sono di carattere strettamente confidenziale, forniti unicamente ai fini del presente lavoro, e saranno a piena disposizione dell'Ente.

Ai sensi del Reg. UE 679/2016 l'Ente autorizza l'appaltatore al trattamento dei dati, derivanti dall'affidamento, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal rapporto sinallagmatico instaurato tra le parti, fermo quanto precisato al paragrafo precedente.

Ai fini dello svolgimento dell'appalto, l'Ente si impegna a comunicare le informazioni e/o spiegazioni necessarie all'aggiudicatario in modo non fraudolento e/o deliberatamente o negligenemente occultate o distorte. Qualora l'Ente dovesse dunque subire qualsivoglia perdita che avrebbe potuto essere evitata qualora le informazioni e/o spiegazioni non fossero state fraudolentemente, deliberatamente o negligenemente comunicate, occultate o distorte, è pattuito che l'appaltatore viene sollevato da qualsiasi responsabilità (e/o passività) che potesse emergere nei confronti dell'Ente. I consulenti e i collaboratori dell'appaltatore non hanno alcun rapporto contrattuale con l'Ente.

L'aggiudicatario dovrà garantire e/o dichiarare, per quanto concerne eventuali responsabilità derivanti da inadempimenti extra-contrattuali, che i propri consulenti e/o collaboratori sono coperti dalle medesime clausole di limitazione di responsabilità previste nel presente paragrafo per l'appaltatore medesimo.

L'appalto in oggetto avrà durata triennale per il periodo 2026/2028.

[8] CESSIONE, SUB - APPALTO, PENALI

L'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 119, del D.Lgs. 36/2023

e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'esecuzione dei servizi oggetto di procedura non è ammesso il sub-appalto.

In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è prevista una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) per ogni giornata successiva alle date di scadenza concordate di volta in volta tra le Parti previste per la conclusione delle attività manutentive, calcolato sull'importo del contratto al netto dell'IVA di legge, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, l'Ente potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'aggiudicatario dall'Ente per iscritto. L'aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all'aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Ente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'aggiudicatario medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Ente di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

9) REQUISITI, POLIZZA ASSICURATIVA, GARANZIA DEFINITIVA, SPESE CONTRATTUALI

A pena della non valutazione dell'offerta ed in riferimento alla normativa di cui al D.Lgs. 36/2023 e smi, il concorrente dovrà dichiarare il possesso dei seguenti requisiti minimi e/o allegare la documentazione richiesta:

- (a) iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura per attività conformi a quelle in oggetto;
- (b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e smi in merito ai motivi di non esclusione di cui agli artt. 94 e segg. del D.Lgs. 36/2023;
- (c) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e smi in merito al possesso dei requisiti di cui agli artt. 99 e segg. del D.Lgs. 36/2023;
- (d) dichiarazione di possesso della polizza assicurativa RCT-O in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta e con validità per la durata dell'intero periodo contrattuale;
- (e) dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

Per le dichiarazioni sopra indicate l'offerente potrà utilizzare l'apposita modulistica inviata dall'Ente in allegato al presente disciplinare (vd. *Documentazione procedurale*).

In riferimento alle dichiarazioni di cui al punto (f) che precede l'offerente, trattandosi di procedura di affidamento diretto, dovrà presentare copia degli estremi identificativi della propria polizza assicurativa RCT-O in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta, e con validità da mantenersi per la durata dell'intero periodo contrattuale, nonché copia dell'ultima quietanza di pagamento.

Tutti i documenti di cui ai precedenti paragrafi devono essere presentati in formato elettronico e

sottoscritti digitalmente al fine di ridurre l'utilizzo della carta in accordo con le politiche ambientali dell'Ente in riferimento al proprio Sistema di Gestione Ambientale.

L'operatore aggiudicatario dovrà risultare in regola rispetto al DURC.

In caso di aggiudicazione l'appaltatore dovrà presentare apposita garanzia contrattuale definitiva ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e smi quantificata percentualmente sul valore netto contrattuale di aggiudicazione pari al 5%.

La garanzia contrattuale, da costituire secondo le modalità previste dal vigente codice dei contratti pubblici (D.lgs 36/2023), dovrà essere presentata in formato esclusivamente elettronico al fine di ridurre l'utilizzo della carta in accordo con le politiche ambientali dell'Ente in riferimento al proprio Sistema di Gestione Ambientale.

[10] RECESSO, FORO COMPETENTE, NORME FINALI E RINVIO

L'Ente si riserva il diritto di recedere dal contratto secondo le disposizioni di cui al Codice degli appalti (rif. art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) e di cui alla L. 241/1990 e s.m.i.

Per ogni controversia tra le Parti inerente all'appalto del servizio in predicato sarà competente in via esclusiva il Foro di Modena.

Per quanto non previsto dal presente documento, si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici.

[11] PAGAMENTI, TRACCIABILITÀ, CIG

I pagamenti avverranno in un'unica soluzione annuale, al termine del IV° trimestre di ogni annualità;

In merito alle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e smi si precisa fin d'ora che:

- l'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto;
- l'aggiudicatario si obbliga a comunicare all'Ente appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva di cui all'art. 3 comma 1 della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010;
- qualora l'aggiudicatario non dovesse assolvere agli obblighi previsti all'art. 3 della Legge 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto d'appalto si risolverebbe di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3, fatta salva la facoltà della stazione appaltante di ricorrere all'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 della L. 136/2010;
- l'Ente appaltante verificherà in occasione di ogni pagamento all'aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il corrispettivo spettante all'appaltatore per l'esecuzione dei servizi in predicato sarà liquidato, secondo le modalità indicate al precedente art. 6.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136/2010 i pagamenti a favore dell'aggiudicatario saranno effettuati sul conto corrente dedicato intestato al medesimo mediante bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi del D.M. 03/04/2013 n. 55 (codice univoco Ente per fatturazione elettronica: UFJUM8), emessa in ordine alle disposizioni di cui al

D.L. 24/04/2017, n. 50 (convertito con modifiche dalla L. 21/06/2017, n. 96), ferma restando la verifica di legge della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'aggiudicatario e le certificazioni di non inadempienza (ex art 48-bis del DPR 602/1973 e smi) necessarie per i pagamenti superiori all'importo di € 5.000,00 come da disposizioni di cui all'art. 1, comma 986, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Nella fattura elettronica dovrà essere riportato il codice procedurale CIG che verrà assegnato dal portale telematico Sater dell'Agenzia Intercent-ER della Regione Emilia-Romagna in fase di creazione della procedura.

|12| PRIVACY

L'Ente tratterà i dati, contenuti nella presente comunicazione e nelle successive che dovessero seguire, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'adempimento della presente procedura conformemente alle disposizioni del Reg. UE 2016/679.

Le Parti sono autonome titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione dell'appalto. Nel trattamento dei dati le Parti si impegnano reciprocamente ad ottemperare agli obblighi previsti dal Reg. UE 679/2016 et D.Lgs. 101/2018 e a tutte le altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile del procedimento svolgerà anche il ruolo di referente dell'Ente incaricato di ricevere ed inviare le comunicazioni ed operare in qualità di coordinatore delle attività nei confronti dei soggetti interni coinvolti.

Gli atti del presente appalto saranno conservati nella raccolta degli atti dell'Ente in formato elettronico sul portale telematico Sater dell'Agenzia Intercent-ER della Regione Emilia-Romagna, sul sistema informatico primario (server) installato nella sede legale ed operativa di Pievepelago (Via Tamburù 10 - Pievepelago MO) ed eventualmente in copia cartacea dal Servizio Amministrativo, Personale, Finanziario sempre presso la sede legale ed operativa dell'Ente (Via Tamburù n.10, Pievepelago MO).

Si fa rinvio al Reg. UE 679/2016 circa i diritti degli interessati in ordine ai dati personali.

In caso di aggiudicazione, l'appaltatore effettuerà il trattamento di dati di titolarità dell'Ente. In virtù di tale trattamento l'appaltatore dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel presente documento per tutte le fasi di svolgimento del servizio affidato.

L'aggiudicatario per lo svolgimento dell'appalto di servizio sarà nominato responsabile esterno al trattamento dei dati personali ex art. 28 Regolamento UE 2016/679 e dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella scheda specifica allegata al presente Documento (*Allegato | Privacy*).

|13| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241/1990 e smi il responsabile del procedimento è Allesandra Galli, Responsabile del Servizio Amministrativo, Personale, Finanziario (e-mail alessandra.galli@parchiemiliacentrale.it – tel. 053672134 - pec protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it).

|14| ALLEGATI

A) Documentazione procedurale

- Scheda-Modello (da compilare a cura dell'offerente) per le dichiarazioni in riferimento alle polizze assicurative di RCT-O e RC Professionale
- Patto di Integrità (da compilare a cura dell'offerente)
- Dichiarazioni a corredo dell'offerta - possesso dei requisiti per l'affidamento di contratti pubblici ex Artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici);
- Stima economica;

B) Privacy

- Schema-modello (da compilare a cura dell'offerente) per le dichiarazioni sulla tracciabilità ex L.136/2010 e s.m.i. e informativa per il trattamento dei dati personali i sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

SERVIZIO AMMINISTRATIVO, PERSONALE, FINANZIARIO

Determina Num. 100 del 22/04/2026

Oggetto

SERVIZI DI CONDUZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DEI SISTEMI INFORMATICI DI RETE, DEL SERVER PRIMARIO E DELLE POSTAZIONI DI LAVORO - TRIENNIO 2026/2028. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Certificato del periodo di pubblicazione

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i., all'Albo Pretorio dell'Ente (<https://albo.parchiemiliacentrale.it/AlboOnline/ricercaAlbo>) per 15 giorni consecutivi, dal 22/04/2026 al 07/05/2026 (reg. n. 167 / 2026).

08/05/2026

Responsabile della pubblicazione
FIORAVANTI VALERIO

*Originale firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme ad esso collegate*